



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**LA CONVERSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE IN QUELLO ORDINARIO NON SI APPLICA  
ALLA CARTELLA NON OPPOSTA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione  
3, Sentenza del 14/1/2026, n. 1157

**Composizione**

Pres. A. Montagna – Rel. S. Napolitano

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - 007 OPPOSIZIONE

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE - Ruolo e  
riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione  
- Conseguenze - Applicabilità dell'art. 2953 c.c. – Esclusione –  
Fondamento – Fattispecie in materia di “tassa auto”.

**Massima**

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti (in ogni modo denominati) di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (In applicazione di tale principio, la Corte regionale ha rigettato l'appello per avere il primo giudice verificato che il termine di prescrizione triennale, previsto per la “tassa auto”, era già decorso tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell'intimazione di pagamento).

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it*  
*<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. normativi**

Art. 2953 c.c.

Art. 5 del d.l. n. 953/1982

**Rif. Giurisprudenziali**

Cass. SU n. 23397 del 2016 (CONF.)

Cass. n. 11800 del 2018 (CONF.)

Cass. n. 33797 del 2019 (CONF.)

Cass. n. 11182 del 2024 (CONF.)

**Anno pubbl.**

2026